

COMUNE DI SASSO MARCONI**SCHEDA 1 A : PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI PER LA DOMANDA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****1. Condizioni oggettive****1.1 - Condizione di sistemazione abitativa precaria**

Nucleo richiedente che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente in alloggi o spazi procurati a titolo di ospitalità precaria a seguito del rilascio dell'alloggio oggetto di sfratto e situazioni equiparate, avvenuto spontaneamente dopo la notifica dell'atto. L'ospitalità è offerta dai servizi sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.	Rilascio dell'alloggio a seguito di sfratto per finita locazione o situazioni equiparate	6
	Rilascio dell'alloggio a seguito di sfratto per morosità	2

1.2 - Condizione di barriere architettoniche

Residenza in alloggio o immobile con barriere architettoniche di persona appartenente al nucleo richiedente certificata con disabilità motoria ai sensi dell'art.3 della L. 104/92 e s.m.i., documentati da idonea certificazione, che costringe all'uso di un presidio sanitario specifico - (sedia a rotelle)	1
--	---

1.3 - Condizione di sfratto

Provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità, mediante convalida dell'autorità giudiziaria competente.	Entro 3 mesi 6 Entro 6 mesi 4 Entro 12mesi 2
Provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, sia le situazioni di occupazione senza titolo dove siano presenti altre condizioni di divieto o illegittimità.	
Ordinanza di sgombero	
Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale	
Provvedimento di rilascio di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile	

Verbale di conciliazione giudiziaria quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto	
Provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio in residenza protetta o alloggio pubblico in concessione temporanea, qualora, in assenza di inadempienza contrattuale, che abbia concluso il periodo previsto dal progetto di transizione abitativa o abbia già superato il termine stabilito. Al momento di presentazione della domanda ed al momento della verifica dei requisiti il nucleo richiedente non deve risultare moroso nei confronti del gestore della struttura/alloggio che lo ospita	6
Provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio messo a disposizione nell'ambito di contratto di lavoro e/o prestazione d'opera a seguito di interruzione del rapporto di lavoro cessato non per colpa o inadempimento, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata di almeno due anni.	6

1.4 - Condizione di sfratto per morosità

Sfratto per morosità incolpevole. La condizione ricorre qualora: - le cause sopravvenute si siano verificate dopo la sottoscrizione del contratto ed unicamente in presenza di regolare versamento del canone e spese accessorie fino al verificarsi delle stesse;	Decesso di un componente del nucleo familiare	4
	Omologazione di separazione legale e conseguente venir meno della convivenza tra i coniugi, tenendo conto del reddito percepito dell'assegno per alimenti corrisposto al coniuge richiedente e/o ai figli conviventi. Il presente punteggio non sarà riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data indicata come termine di uscita nell'atto di separazione ed i due coniugi risultano ancora conviventi.	4
	Sopravvenuto stato di disoccupazione, derivante da licenziamento, ovvero riduzione dell'orario di lavoro e/o di fruizione di ammortizzatori sociali, in capo ad un componente del nucleo .	4
	Infortunio o malattia prolungata, o invalidità che determinino una riduzione della capacità lavorativa.	4
Sfratto per morosità		1

1.5 - Condizione di incidenza canone su valore ISE

Punteggio per titolarità di contratto di locazione, regolarmente registrato, o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA, in capo al richiedente o a un componente del nucleo familiare che risieda in un fabbricato il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida sul	in misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore ISE	1
	in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore ISE	2

valore ISE nelle misure percentuali. Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione o nel caso di alloggi di transizione abitativa il contributo corrisposto al gestore come canone di locazione.	in misura pari o superiore al 70,01% sul valore ISE	3
--	---	---

2. Condizioni di particolare bisogno sociale

2.1 - Nucleo monogenitoriale o ascendente , convivente anagraficamente con figlio/i minore/i o disabile a carico fiscale

<p>Al fine del riconoscimento della condizione è equiparata la situazione di affido giurisdizionale di minore o disabile, a carico fiscale.</p> <p>La condizione è riconosciuta esclusivamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita; b) provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente; c) abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente, confermato dalle risultanze anagrafiche; d) decesso dell'altro genitore. <p>Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore purché i terzi siano a carico fiscale del genitore o dell'adulto richiedente. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini, unite civilmente o che abbiano sottoscritto accordo di convivenza di fatto</p> <p>Sono fatte salve le situazioni di separazione o allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi.</p> <p>Nel caso di divorzio, separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.</p>	
Il punteggio è così differenziato	
1 figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale	11
+ 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 15 punti	Max 15 punti

2.2 - Nucleo pluricomponente (situazioni non cumulabili fra loro)

Nucleo pluricomponente, con o senza figli, con ISEE inferiore a € 7.500,00 , percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili + 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 15 punti	11
	Max 15 punti
Nucleo pluricomponente ,con o senza figli, fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione + 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 16 punti	12
	Max 16 punti
Nucleo pluricomponente, con o senza figli, di età inferiore a 70 anni , entrambi esclusi dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti + 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 19 punti	15
	Max 19 punti

2.3 - Nucleo composto da una sola persona (situazioni non cumulabili fra loro)

a) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, con ISEE inferiore a € 7.500,00, percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili. + 1 punto nel caso di ultracinquantenne	9
	10
b) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione + 1 punto nel caso di ultracinquantenne	10
	11
c) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, di età inferiore ai 70 anni, esclusa dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti + 1 punto nel caso di ultracinquantenne	13
	14
d) Nucleo composto da una persona sola , in stato di separazione coniugale con adempimento agli obblighi alimentari al coniuge e/o figli, con ISEE inferiore a € 7.500,00 , percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili. + 1 punto nel caso di ultracinquantenne	9
	10

2.4 - Condizione di giovane coppia

Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente è composto da una coppia di giovani con o senza figli, nella quale uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione e che la somma dell'età di entrambi non superi 75 anni.	1
---	---

2.5 - Condizione di età anziana

Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente è composto da almeno una persona di età ≥ 70 anni.	1
Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente composto esclusivamente da persone anziane ultraottantenni	2

2.6 - Condizione di invalidità handicap

Punteggio aggiuntivo per situazione certificata di invalidità o handicap o situazioni equiparate. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati il punteggio è attribuito per ogni componente. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo al medesimo componente	Invalidità certificata pari al 100% o handicap art. 3 comma 3 legge 104/92	2
	Invalidità certificata tra il 67% e il 99% o handicap art. 3 comma 1 legge 104/92	1

2.7 - Anzianità della domanda

Punteggio aggiuntivo per il nucleo richiedente, la cui domanda sia inserita nelle graduatorie del comune per l'assegnazione di alloggio ERP senza che ne sia seguita assegnazione. L'anzianità si matura alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria successiva a quello di inserimento della domanda . Per ogni aggiornamento	0,5
Massimo del punteggio conseguibile sommando i singoli punteggi di ogni aggiornamento	5